



COPIA

**AZIENDA U.S.L.  
PESCARA**

Il giorno 8 SET. 2002 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Angelo Cordone, nominato con deliberazione n. 35 del 15.01.2002 della Giunta Regionale d'Abruzzo, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento:

N. 1054

**OGGETTO:** Revoca dell'atto deliberativo n.219 dell'8/3/2002 e contestuale approvazione del regolamento recante l'organizzazione e la disciplina della libera professione intramuraria dell'AUSL di Pescara.

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con atto deliberativo n.219 dell'8/3/2002 l'Azienda USL di Pescara ha approvato il Regolamento recante la disciplina di organizzazione della libera professione intramuraria, dopo aver regolarmente esposto la procedura prevista dagli artt. 4 e 5 del CCNL dell'8/6/2002 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e sentito, per quanto di competenza il Collegio di Direzione ( seduta n. 3 del 18/9/2002);

Posto che è stata ravvisata la necessità di apporre alcune modifiche al predetto disciplinare che, rivestenti carattere di aggiornamento non inficiano, in alcun modo, il contenuto sostanziale dell'atto adottato;

Rilevato che, ad ogni buon fine, il regolamento in parola è stato nuovamente sottoposto all'attenzione delle parti sociali interessate che nulla hanno osservato in proposito;

Visti:

- la L. n. 412/1991
- il D.L.vo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 724/94
- il CCNL della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- la L.n. 662/96
- la Delibera di GRA n.1047 del 30/4/97
- il D.M. Sanità 11/06/97
- i DD.MM. Sanità 31/7/97
- il D.M. Sanità 3/8/98
- la L. n. 448/98

### DELIBERA

- **DI REVOCARE** il regolamento recante la disciplina dell'organizzazione della libera professione intramuraria della AUSL di Pescara approvato con la delibera n. 219 dell'8/3/2002;
- **DI APPROVARE** l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI DEMANDARE** all'Ufficio Affari Generali l'incombenza di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le unità operative ed Uffici aziendali e alle Organizzazioni Sindacali aziendali interessate; all'Ufficio Gestione Risorse Umane il compito di inviare copia all'ARAN ai sensi dell'art. 5 CCNL dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell'8/6/2002;
- **DI ATTRIBUIRE** la clausola dell'immediata esecutività al presente provvedimento;

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ  
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA  
AUSL PESCARA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

FONTI E FINALITÀ

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2,3 e 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.03.2000, l'Azienda Sanitaria di Pescara adotta il presente regolamento di disciplina della libera professione intramuraria ( di seguito sinteticamente definita " ALPI " ) in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, come di seguito indicata:

- L. 30.12.1991, n. 412 , art. 4, comma 7
- D. Lgs. 30.12.1992, n.502, art 4, comma 10
- L. 23.12.1994, n.724, art. 3, comma 6
- L. 23.12.1996, n. 662, art. 1
- D.M. Sanità 11.06.1997
- DD.MM. Sanità 31.07.1997
- D.M. Sanità 03.08.1998
- L. 23.12.1998 n.448 (Finanziaria 99)
- D. Lgs 19.06.1999 n. 229
- DPCM 27. 3. 2000
- CC.CC. NN. LL. Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza Sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa 1998-2001
- D. Leg.vo 254 del 28.7.2000
- Delibera G.R.A. n. 1098 del 9.8.2000

2. Per ALPI si intende l' attività che il personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo, che, individualmente o in équipe, esercita fuori dell' orario di lavoro e delle attività previste dall' impegno di servizio.

3. L' ALPI è articolata nelle seguenti tipologie :

a) attività in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio

9. L' Azienda ha istituito provvisoriamente, con Del. n. 519 del 14/05/2001, apposito "Ufficio per la libera-professione e le attività a pagamento", avente compiti organizzativi, contabili, interfacciali, propositivi, di relazioni con la clientela, nonché di gestione separata.

10. L' esercizio dell' ALPI non può comportare per ciascun dirigente un volume orario o di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l' attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. La quantificazione di detti volumi deve avvenire secondo le modalità di cui al comma 6 dell' art. 54 dei vigenti CC.CC.NN.LL.

11. L' ALPI è effettuata fuori orario di servizio, o con rilevazione specifica, che consenta la distinzione dell' orario istituzionale da quello, per l' attività libero-professionale, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 2 comma 3.

12. Gli spazi utilizzabili per l' ALPI ambulatoriale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, saranno il 20% di quelli destinati all'attività istituzionale.

La quota di posti letto da utilizzare per l' ALPI non sarà inferiore al 5% del totale e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura.

13. L' ALPI è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l' ALPI nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina di quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa anche per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al D.Lgs. 626/94, salvo quanto previsto dall' art. 11 del DPCM del 27/ 3/ 2000.

14. Qualora il Direttore Generale accerti che un Dirigente, in violazione del rapporto esclusivo, eserciti l' ALPI presso struttura sanitaria privata accreditata, deve procedere al recesso per giusta causa del rapporto di lavoro secondo le modalità previste nei CC NN LL e, nel contempo, comunicare tempestivamente alla Regione l'episodio ai fini della perdita dell'accREDITAMENTO da parte della struttura sanitaria interessata.

15. Nello svolgimento dell' ALPI non è consentito l'uso del ricettario del S.S.N. Per le certificazioni medico legali non può essere utilizzata altresì la carta intestata della A.U.S.L.

16. Non sono erogabili le prestazioni che, per condizioni oggettive e/o strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario, risultino economicamente negative per l'azienda.

Non sono altresì erogabili le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnostico-terapeutica ovvero la cui efficacia non è dimostrabile sulla base di evidenza scientifica.

## Articolo 2

### ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. Il personale che può esercitare l' ALPI è tutto il personale della dirigenza medica del S.S.N. e il personale della dirigenza del ruolo sanitario ( farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi ) che non abbia espresso opzione per l'attività libero professionale extramuraria, nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici, il restante personale sanitario dell'équipe ed il personale che collabora per assicurare l'esercizio dell' ALPI.

2. L'attività di cui al 1° comma è esercitata in favore del cittadino, singolo o associato (anche attraverso forme di rappresentanza), pagante in proprio per libera scelta.

3. L' ALPI è svolta fuori dall'orario di lavoro e dal debito orario complessivo dei soggetti interessati e comunque con modalità e tempi compatibili con l'attività istituzionale.

Qualora ciò non risulti oggettivamente possibile o funzionalmente non opportuno occorrerà scorporare le ore dalla normale timbratura, sulla base di una valorizzazione oraria predeterminata per ciascuna prestazione.

4. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non possono essere erogate in regime di ALPI :

- \* le prestazioni rese in via esclusiva dal SSN
  - \* le prestazioni di Pronto Soccorso ed Emergenza
  - \* le prestazioni di ricovero presso le Rianimazioni
  - \* le prestazioni di ricovero presso le Terapie Intensive
  - \* le prestazioni di ricovero presso le Unità Coronariche
- ovvero altre tipologie in relazione alle peculiarità delle discipline per le quali sussiste una incompatibilità.

## Articolo 3

### ORGANIZZAZIONE

1. L' ALPI è organizzata presso le strutture di cui all' art. 1, punto 5, alle condizioni ivi previste.

2. Per l'ALPI ambulatoriale, la prenotazione, la comunicazione degli orari e delle tariffe, la riscossione degli importi dovuti e le altre modalità di esercizio sono a cura dell'Ufficio per la Libera Professione e le attività a pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni ambulatoriali siano rese presso studi privati autorizzati la loro prenotazione e la relativa riscossione delle tariffe è a cura del professionista interessato, che emette la relativa fattura su bollettario dell'azienda. Il medesimo Dirigente, detratte a titolo di acconto le quote di sua spettanza nella misura del 50%, provvede a versare gli importi corrisposti dagli utenti entro i successivi 30 giorni alle casse dell'azienda, che provvederà a sua volta alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli.

Il Professionista interessato è tenuto a comunicare mensilmente il riepilogo delle prestazioni effettuate ed ogni eventuale variazione dei giorni e degli orari di tale attività rispetto a quelle fornite all'atto dell'autorizzazione.

3. I Dirigenti Medici dei presidi individuati dall'Azienda sono responsabili dell'allestimento e della gestione degli spazi, della turnazione degli operatori e dei criteri di utilizzo del personale di supporto, della tenuta delle liste di attesa, della utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature, fatte salve le specifiche competenze in merito che saranno assegnate all'Ufficio per la L.P. e le attività a pagamento.

4. - Ai fini della gestione economica dell'attività libero-professionale intramuraria è istituita un'apposita contabilità separata, la quale non potrà presentare disavanzo, giusta art.3, comma 6) e 7) della legge 724/94.

Le percentuali di riparto delle tariffe dell'ALPI potranno essere riviste, in particolare nel caso in cui la contabilità separata di cui alla L. 724/94 presentasse disavanzi. In tali ipotesi occorrerà modificare per alcune tipologie di prestazioni la percentuale di pertinenza dell'Azienda in relazione ad una verifica delle varie componenti di costo, oppure modificare le tariffe stesse.

Tuttavia, ove l'adeguamento delle tariffe e i costi sostenuti determinano una non competitività delle stesse, il Direttore Generale potrà stabilire la sospensione, totale o parziale, delle attività in regime libero-professionale.

## Articolo 4

### ATTIVITA' DI VERIFICA

1. L'Azienda costituisce apposito organismo paritetico composto da complessive sei unità, di cui tre espressione di nomina congiunta delle OO.SS. (qualora non si raggiunga l'accordo sui tre nominativi gli stessi saranno individuati a seguito di estrazione fra quelli segnalati), cui vengono demandate le seguenti competenze:

- a) verifica e controllo del volume di attività libero professionale, in relazione agli effetti prodotti sulla gestione aziendale;
- b) verifica e controllo del rapporto intercorrente tra il volume e le tipologie delle attività libero professionali e quelle istituzionali nelle singole specialità;

c) verifica delle tariffe applicate, anche per il rispetto dei vincoli ordinistici, e di eventuali aggiornamenti delle medesime;

d) altre verifiche ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 1.

2. In caso di mancata segnalazione dei tre nominativi di competenza da parte delle OOSS nei termini e tempi richiesti, l'Azienda provvederà direttamente anche alla nomina dei tre componenti spettanti alla rappresentanza sindacale.

3. L'organismo di cui al comma 1 segnala agli organi aziendali eventuali comportamenti irregolari o disfunzioni ed inoltra agli organi stessi relazione semestrale sull'attività di verifica svolta.

## Articolo 5

### OPZIONI

1. Il personale interessato all'esercizio dell'attività libero- professionale deve manifestare in modo esplicito l'opzione, secondo quanto previsto agli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. n. 229/99.

## Articolo 6

### ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OPZIONE

1. Le richieste di esercizio dell' ALPI, con indicazione delle relative modalità, da parte del personale sanitario laureato che abbia manifestato l'opzione di cui all'art. 5, nonché le adesioni del personale del comparto che dichiara di voler effettuare orario di lavoro aggiuntivo a supporto di detta attività, sono inoltrate al Direttore Generale, fatte salve le eventuali competenze in merito che sono affidate all' Ufficio per la L.P. e le attività a pagamento.

2. Per l' accesso all' esercizio delle diverse tipologie dell' ALPI ( vedasi Art. 1 comma 3 ) il Dirigente dovrà presentare richiesta alla Direzione Aziendale. La richiesta dovrà contenere:

- a) le prestazioni che si intendono erogare in ALPI;
- b) l' onorario professionale da applicare per ogni prestazione, quale componente della tariffa che sarà individuata successivamente dall' Azienda;
- c) l' eventuale personale di supporto diretto, necessario per lo svolgimento dell' attività;
- d) i giorni, gli orari ed il luogo di svolgimento dell' attività;
- e) le attrezzature necessarie;
- f) la dichiarazione, sottoscritta dal Dirigente e dal Responsabile della U.O. complessa, a garanzia che :

- \* l' ALPI verrà esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e dell'attività necessaria per i compiti istituzionali;
- \* le prestazioni rientrano nella disciplina di appartenenza, a garanzia della competenza tecnico - professionale;
- \* le stesse prestazioni sono erogabili dal dipendente anche in attività istituzionale;
- \* non vi sarà prevalenza dell' attività libero-professionale in ALPI ( in termini quantitativi o temporali ) su quella istituzionale.

Nel caso di richiesta all' esercizio dell' ALPI presentata da una équipe, la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati.

La richiesta per l' esercizio dell' ALPI potrà non essere accolta dalla Direzione Aziendale, sentito il parere del Collegio di Direzione, in tutti quei casi ove vengano riscontrate violazioni alla legislazione vigente ed al presente regolamento.

Nel caso in cui il Dirigente non abbia una subordinazione gerarchica afferente ad un responsabile di struttura complessa, il parere verrà espresso dal Collegio di Direzione. L' autorizzazione all' esercizio dell' ALPI verrà rilasciata dal Direttore Generale.

3. Il Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero ovvero il Coordinatore dei Dipartimenti Territoriali ovvero il Responsabile di Distretto, sulla base dei dati raccolti in relazione a spazi e mezzi disponibili, elabora periodicamente il piano organizzativo dell'attività libero professionale nella struttura di competenza, in collaborazione con l' Ufficio per la L.P.

4. Modifiche inerenti prestazioni, fasce orarie e onorari potranno essere, di norma, richieste dal professionista con cadenza semestrale, salvo eccezioni.

## C A P O II

### LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE

#### Articolo 7

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. L' ALPI in regime ambulatoriale è resa in forma individuale o di équipe a favore del paziente non ricoverato.
2. Per quanto riguarda gli spazi si rimanda a quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento e alle successive delibere organizzative delle varie strutture dell'Azienda.
3. L' ALPI in regime ambulatoriale è resa in forma individuale dall' operatore prescelto dal paziente. L'attività ambulatoriale in forma di équipe è prevista di norma per



le prestazioni dei servizi ( Analisi cliniche, Anatomia patologica, Medicina nucleare, Centro trasfusionale, Radiologia ) ed è ovviamente resa al di fuori del normale orario di servizio, fermo restando che per particolari tipologie può essere prevista anche in forma individuale.

4. Ove necessario l'attività stessa è assistita dal personale di supporto che ha manifestato la volontà di partecipare direttamente all'istituto, fuori dell'orario di servizio.

5. Qualora non esistano sufficienti opzioni, la presenza regolare del personale di supporto, di cui al precedente punto, è garantita dalla direzione sanitaria o dal responsabile del distretto o dai rispettivi coordinatori dei dipartimenti territoriali, all'interno del normale orario di servizio.

## Articolo 8

### TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

1. La libera professione intramuraria in regime ambulatoriale si articola nelle seguenti tipologie, cui corrispondono le tariffe secondo i criteri di cui all'allegato A:

- A) prima visita
- A1) visita successiva
- A2) prestazioni semplici (vaccinazioni, infiltrazioni, ecc)
- A3) certificazioni
- B) visita con piccola strumentazione
- C) strumentale pura (escluso successivo punto F)
- D) piccoli interventi in anestesia locale
- E) alta strumentale
- F) laboratorio analisi/ anatomia patologica / centro trasfusionale/ radiologia / medicina nucleare

## Articolo 9

### TARIFFE

1. L'Azienda determina la tariffa per l' ALPI ambulatoriale, interamente a carico dell'utente, tenendo conto delle seguenti voci, nel rispetto dei vincoli ordinistici :

- a- onorario del professionista (individuale o in équipe);
- b- quota fondo personale di supporto diretto eventualmente richiesto
- c- quota dovuta all' Azienda per i costi sopportati ed eventualmente per quant' altro di spettanza dell'azienda medesima;
- d- quota fondo personale di supporto indiretto
- e- quota fondo perequativo discipline mediche e veterinarie, e/o sanitarie non mediche

I valori di cui alle precedenti lettere sono da considerare al lordo delle ritenute di Legge.

2. Per quanto riguarda la ripartizione delle quote relative alle lettere di cui sopra si rinvia all'allegato A del presente regolamento.

3. In caso di ALPI svolta presso studi privati, l'azienda provvede a trattenere le quote di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

Nel caso l'azienda fornisca al professionista dispositivi medici per l'assistito o altro, i relativi oneri sono posti a carico dell'Azienda stessa che vi provvede con i proventi tariffari del Dirigente e fino alla concorrenza degli stessi.

4. L'onorario è fissato dal professionista e comunicato all'Azienda; anche nella previsione di pacchetti complessivi di prestazioni professionali, la tariffa non può comunque essere inferiore a quanto previsto a titolo di partecipazione del cittadino alle spese sanitarie per le corrispondenti prestazioni. L'onorario può essere variato dal professionista con cadenza semestrale a far data dalla prima applicazione, previa accettazione da parte dell'Azienda.

5. Nelle more della precisa determinazione dei costi che l'Azienda sostiene per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali in ALPI (materiali di consumo, ammortamento e manutenzione apparecchiature, utenze, ecc.), si stabilisce che la quota dovuta all'Azienda sia il 65% della tariffa prevista per la medesima prestazione nel nomenclatore tariffario di cui al D.M. 22/7/96.

## Articolo 10

### CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. I proventi derivanti dall'ALPI in regime ambulatoriale individuale sono introitati dall'Azienda che procede:

- a trattenere la quota di pertinenza dell'Azienda (colonna D dell'alleg. A);
- ad assegnare, con cadenza mensile, a ciascun Dirigente interessato l'importo degli onorari di spettanza (col. A all. A);
- ad assegnare, con cadenza trimestrale, al personale che ha prestato l'attività di supporto diretto, al di fuori del normale orario di servizio come da conforme opzione, l'80% delle quote di spettanza individuale (col. B all. A);
- a destinare il 20% degli introiti complessivi di cui al punto precedente al fondo di produttività collettiva dell'area livelli, a cui afferiranno anche le intere quote destinate al personale di supporto qualora la prestazione sia garantita da personale operante nel normale orario di servizio;

- a destinare la quota di spettanza del personale laureato e non degli uffici direttamente impegnati per gli aspetti organizzativi ed amministrativi, di cui al successivo art. 11, comma 4, connessi all'attività libero professionale, (col. E all. A), ai fondi di produttività collettiva (area livelli) e di risultato (area dirigenziale). Dette quote saranno ripartite con cadenza trimestrale ai singoli operatori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, lett. e) del DPCM 27/ 3/ 2000, l'azienda destina il 7% della massa dei proventi dell'attività L.P. , al netto delle quote a favore dell'azienda stessa, alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell' ALPI ( col. C all. A ) .

Analogo fondo di analoga percentuale è costituito per le restanti categorie della Dirigenza sanitaria non medica derivante dalla massa dei proventi prodotti dalle categorie stesse.

Le relative procedure di assegnazione e ripartizione saranno stabilite dall'azienda con successivo specifico atto, previa contrattazione decentrata con le OO.SS. della Dirigenza, così come previsto dagli Art. 57 comma 2 lett. i) dei CC.CC. NN. LL.

2. Analogamente si procede per la ripartizione dei proventi derivanti dall' ALPI ambulatoriale in équipe con l' unica eccezione della distribuzione delle quote spettanti ai singoli componenti che avviene su indicazione dell' équipe medesima.

## Articolo 11

### PERSONALE DI SUPPORTO

1. L'Azienda provvede a fornire il personale di supporto diretto per lo svolgimento dell'attività libero professionale mediante:

- a- personale del ruolo sanitario dell'area livelli che partecipa all'attività libero-professionale nell'ambito della normale attività di lavoro;
- b- personale del ruolo sanitario dell'area livelli che partecipa all'attività libero-professionale fuori del normale orario di lavoro.

2. Il personale di cui al precedente punto b) deve manifestare formalmente la propria volontà di partecipare all'istituto fuori orario di lavoro. Detto personale ha la facoltà di recedere dall'effettuazione di orario aggiuntivo ogni sei mesi, salvo eccezioni.

3. Tra tutti i disponibili di cui al precedente punto b) il Professionista può individuare direttamente uno o più operatori di propria fiducia. In caso ciò non si verifichi la dirigenza medica del presidio interessato provvederà a pianificare le presenze del personale di supporto, utilizzando prioritariamente il personale che ha manifestato la volontà di effettuare orario aggiuntivo, e successivamente il restante personale.

4. Va considerato altresì personale di supporto indiretto quello presente nelle direzioni operative (dei PPOO, dei DSB, delle strutture territoriali, ecc.), individuato nominativamente con successivo atto, impegnato non direttamente nell'erogazione delle

prestazioni sanitarie, ma solo per gli aspetti organizzativi ed amministrativi dell'attività libero professionale.

## Articolo 12

### ALPI AMBULATORIALE IN SPAZI AL DI FUORI DELL' AZIENDA

A) Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento dell' ALPI in regime ambulatoriale, il Direttore Generale, può autorizzare, fino e comunque non oltre il 31/7/2003, il personale della Dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell' Azienda, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l' ALPI. Tale autorizzazione potrà essere concessa, sentito il Collegio di Direzione, solo se alla domanda del Dirigente è allegata una dichiarazione del Direttore della struttura presso cui lo stesso opera ( P.O. , D.S.B. , Dipartimento territoriale ) che attesti l' impossibilità a reperire spazi idonei all' interno dell' Azienda per lo svolgimento dell' ALPI ambulatoriale ( all. B)

L' ALPI esercitata in studi privati è regolata da un accordo che garantisce la durata minima assicurata al professionista di fruizione della struttura; tale durata si intende automaticamente rinnovata per analogo periodo ove non disdettata esplicitamente almeno con tre mesi di anticipo. Nei predetti studi i Dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l' esercizio della propria attività professionale specialistica.

B) L' esercizio dell' ALPI ambulatoriale in studi professionali privati è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1- l' attività deve essere preventivamente autorizzata dall' Azienda che ne definisce i volumi secondo le modalità di cui al comma 6 dell' art.54 dei vigenti CC. CC. NN. LL., e comunque, non superiori al volume di prestazioni e/o volume orario assicurato per i compiti istituzionali, nel rispetto delle esigenze di servizio;
- 2- la sede è unica nell' ambito del territorio regionale.
- 3- non è consentita la possibilità di effettuare ALPI ambulatoriale sia in studi privati autorizzati che in strutture e spazi all' interno dell' Azienda;
- 4- i giorni e gli orari di svolgimento dell' ALPI individuale sono definiti fra l' Azienda ed il Dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- 5- la prenotazione delle prestazioni avviene a cura dei Dirigenti interessati
- 6- le tariffe sono definite dall' Azienda , d' intesa con i Dirigenti interessati, secondo il presente regolamento. La tariffa deve essere articolata in modo da evidenziare ( vedasi anche all. C ):

\* compenso del Dirigente

\* oneri per la fornitura di dispositivi medici all' assistito ( manufatti protesici e/o ortodontici, ecc. ) ; i predetti oneri sono posti a carico dell' Azienda che vi provvede con i proventi tariffari del Dirigente e fino alla concorrenza degli stessi

\* quota fondo perequativo discipline medico/veterinarie o delle discipline sanitarie non mediche

\* quota fondo personale di supporto indiretto

\* quota aziendale

7- le ricevute o le fatture sono emesse su bollettario della ASL e gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal Dirigente, il quale, detratte, a titolo di acconto le quote di sua spettanza nella misura del 50%, li versa entro i successivi trenta giorni nelle casse dell' Azienda, che provvederà alle trattenute di legge, alle ripartizioni previste ed ai successivi congruaggi;

La gestione dell' attività è soggetta alle norme di cui all' art. 3, commi 6 e 7 della l. 724 del 23/12/1994 in materia di obbligo di specifica contabilizzazione

## Articolo 13

### PROCEDURE DI ACCESSO

1. Per usufruire delle prestazioni ambulatoriali in regime di libera professione, il paziente, correttamente informato degli oneri che gli verranno addebitati secondo le tariffe stabilite, deve provvedere, all'atto della prestazione, al versamento dell' importo relativo alla tipologia di visita o di pacchetto di prestazioni, salvo quanto previsto al precedente art. 12.

2. A seguito di pagamento, al paziente è rilasciato conforme atto di quietanza, che costituisce titolo per ottenere la prestazione richiesta, salvo quanto previsto al precedente art. 12.

## CAPO III

### ATTI VITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

## Articolo 14

### CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO

1. Le prestazioni L.P. rese in costanza di ricovero possono configurarsi in 2 diverse modalità:

a) ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con scelta del professionista e/o dell' équipe o prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

b) ricovero ordinario in corsia con scelta del professionista o dell' équipe o con prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

2. L'utente può comunque usufruire del ricovero con standard alberghiero (camere a pagamento), senza prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

3. Il ricovero in regime L.P. viene garantito in idonee strutture e spazi di degenza separati e distinti rispetto a quelli dell'attività istituzionale.

4. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività L.P. è non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti letto della struttura. Il mancato utilizzo dei predetti posti letto ne consente l'impiego per l'attività istituzionale, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

5. I posti letto sono reperiti all'interno del dimensionamento standard previsto dalla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 28/ 12/ 95 n. 549.

6. Le prestazioni sono valutate a tariffazione come prestazioni del SSN secondo le tariffe del DRG corrispondente e il cittadino è tenuto a pagare una quota parte del DRG il cui ammontare è costituito dall'importo del DRG stesso, al netto della quota stabilita a carico della Regione a titolo di partecipazione alla spesa, così distinto:

a) per le prestazioni L.P. erogate in regime di ricovero di cui alle lettere a) e b) del 2° comma dell'art. 15 quinquies del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione partecipa alla spesa nella misura del 70% della tariffa prevista dal DRG corrispondente.

b) per le prestazioni L.P. erogate in regime di ricovero di cui alla lettera c) del 2° comma dell'art. 15 quinquies del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni svolte in strutture di altra azienda del SSN, la Regione partecipa alla spesa nella misura del 25% della tariffa prevista dal DRG corrispondente.

Le prestazioni L.P. erogate a pazienti fuori USL vanno trattate con le procedure della mobilità ai fini della compensazione tra aziende sanitarie della stessa regione e tra Regioni diverse, fatta eccezione per la quota parte del DRG suddetto che è a carico del cittadino pagante.

7. Il paziente ricoverato in regime di L.P. conserva il diritto a ricevere gratuitamente tutte le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN, cui ha diritto come cittadino. Pertanto il medico o i medici facenti parte di équipe dei reparti o divisioni ove si espliciti attività L.P. in costanza di ricovero, sono tenuti alla diagnosi e cura dei ricoverati a pagamento nei limiti del normale orario di lavoro; anche se personalmente non accettano l'attività L.P.

8. La distribuzione delle quote spettanti ai singoli componenti l'équipe avviene su indicazione dell' équipe medesima, ferma restando l'applicazione dei criteri generali stabiliti con il presente regolamento.

9. Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra i volumi di attività istituzionale e L.P. si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, con la precisazione che, trattandosi di attività di ricovero, il corretto equilibrio è individuato con riferimento, oltre ai volumi di attività, anche in relazione alla tipologia e complessità delle prestazioni ( con riferimento in particolare alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia, da garantire prioritariamente in regime istituzionale).

10. Il ricovero con prestazioni in regime L.P. deve avvenire sempre a seguito di richiesta scritta da parte del paziente o di chi ne ha la rappresentanza, che deve preventivamente sottoscrivere l'apposita domanda nella quale devono essere indicate le singole prestazioni o comunque il presunto onere complessivo ( All. D ).

11. E' ammesso il passaggio dal ricovero in corsia a quello in camera a pagamento per il solo maggior confort alberghiero o in regime L.P. o viceversa. L'utilizzo della camera a pagamento per il solo maggior confort alberghiero, ove disponibile, non attiva in alcun modo il regime del ricovero L.P. A carico del paziente, in tal caso, viene applicata solamente la differenza di retta o supplemento, quale prevista dall'apposito tariffario allegato alla domanda da sottoscrivere preventivamente.

## Articolo 15

### TARIFFE

Per le prestazioni L.P. in regime di ricovero le tariffe sono costituite dalla somma delle seguenti voci:

a) una quota giornaliera fissa a titolo di differenza di classe qualora l'utente scelga di usufruire del trattamento diversificato di tipo alberghiero.

b) una tariffa onnicomprensiva composta della somma delle seguenti voci:

- compenso spettante a titolo di onorario per l'opera professionale prestata dal medico o dal chirurgo ( o da altri professionisti ) prescelto dallo stesso paziente alle cui esclusive cure egli ha voluto affidarsi; qualora l'attività sia svolta in équipe, tale onorario viene ripartito tra i componenti con modalità preventivamente indicate dall'équipe stessa e comunicate all' Azienda;

- compenso spettante agli eventuali consulenti specialisti prescelti

- quota corrispondente al 30% della tariffa del relativo DRG ( lettere a) e b) del 2° comma dell' art. 15 quinquies DL 300/12/92 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni)

- quote spettanti al personale di supporto diretto (compreso personale di sala operatoria) coinvolto fuori dal normale orario di lavoro. La somma di dette quote corrisponde al 20% del totale dei compensi del medico o dell' équipe medica prescelta che ne stabilirà preventivamente anche i criteri di ripartizione. L' 80% verrà corrisposto al personale che direttamente avrà prestato l' attività e il 20% sarà destinato al fondo di produttività collettiva dell' area livelli, a cui afferiranno anche le intere quote destinate al

personale di supporto qualora la prestazione sia garantita da personale operante nel normale orario di servizio.

- quota spettante al personale di supporto indiretto ( comma 4 dell' art. 11 del presente regolamento )

- quota, determinata ai sensi dell' 8° comma, dell'art. 1 del presente regolamento, quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza medica e veterinaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della L.P. intramuraria;

- eventuale quota, sempre ai sensi del citato 8° comma, quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza del ruolo sanitario non medico che abbiano una limitata possibilità di esercizio della L.P. intramuraria.

Per la ripartizione delle tariffe vedasi Allegato E che costituisce anche il consuntivo del singolo ricovero in ALPI.

## **PARTICOLARI FORME DI LIBERA PROFESSIONE** **INTRAMURARIA**

### **Articolo 16**

#### **ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO**

1. L' attività richiesta a pagamento da terzi ( utenti singoli o associati, aziende o enti ) all' azienda, di cui all' art. 1 comma 3 punto c) del presente regolamento, è svolta dal singolo Dirigente o dall' équipe fuori dall' orario di lavoro sia all' interno che all' esterno dell' Azienda ed a richiesta del Dirigente interessato può essere considerata ALPI e pertanto sottoposta alla disciplina prevista in questo regolamento. La stessa attività può essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai CC.CC.NN.LL.

2. Nell' attività aziendale a pagamento la richiesta da parte di terzi è rivolta esclusivamente all' Azienda : è quindi l' Azienda che si propone all' utente come servizio erogante prestazioni a pagamento.

3. L' attività resa per conto dell' Azienda all' esterno della struttura, se svolta come ALPI, deve garantire il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale interessato che eroga le prestazioni, in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.



4. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dall'adozione del presente regolamento, nel rispetto di quest'ultimo e previa consultazione dei soggetti sindacali di cui al comma 2 dell'art. 10 dei CC.CC.NN.LL. di entrambe le aree dirigenziali, stabilisce per le attività svolte per conto dell'Azienda in ALPI di cui al comma 1:

a) i limiti minimi e massimi di ciascun Dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro

b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal dirigente ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza

c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'art. 15-quinquies del D.Lvo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Si considerano rientranti in questa particolare forma di ALPI anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 punto c) del presente regolamento, dall'Azienda ai propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e di impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge

6. Rientra nella presente forma di L.P. la richiesta all'azienda da parte dell'assistito di prestazioni rese direttamente al domicilio dal dirigente prescelto, sulla base delle seguenti caratterizzazioni:

a- paziente fisicamente impossibilitato a recarsi presso la struttura sanitaria;

b- esplicita dichiarazione dell'utente circa il pregresso rapporto fiduciario con il Dirigente prescelto, con riferimento all'ALPI già svolta;

c- la prestazione deve avere carattere occasionale;

d- la prestazione non deve comportare un grado di complessità incoerente con la erogazione domiciliare.

Il Dirigente medico di Presidio o il responsabile di altra articolazione aziendale in cui opera il Dirigente, accertato il rispetto delle suddette condizioni, autorizza il professionista a recarsi nel domicilio dell'assistito, al di fuori dell'orario di lavoro.

L'Azienda stabilisce le tariffe delle prestazioni rese al domicilio dell'assistito, mediante una maggiorazione delle analoghe prestazioni erogate presso le proprie strutture; per la ripartizione dei proventi si rinvia a quanto già stabilito per l'ALPI ambulatoriale.

7. Con riferimento alla fattispecie dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo ed alle dichiarazioni congiunte n. 10 e 14 dei CC.CC.NN.LL. rispettivamente della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA, possono essere considerate

ALPI le sperimentazioni ed i trials clinici, secondo modalità da definire nell' ambito della contrattazione collettiva integrativa.

## Articolo 17

### ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO

1. Le attività professionali a pagamento, di cui all' art. 1 comma 3 punto d) del presente regolamento, richieste da singoli utenti e svolte, individualmente o in equipe, in struttura di altra Azienda del SSN o in altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione dell' azienda con le predette strutture

2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Direttore Generale, entro sessanta giorni dall' adozione del presente regolamento, nel rispetto di quest' ultimo e previa consultazione dei soggetti sindacali di cui al comma 2 dell' art. 10 dei CC.CC.NN.LL. di entrambe le aree dirigenziali, stabilisce per le attività di cui al comma 1 :

a) - il limite massimo di attività di ciascun Dirigente, tenuto conto delle altre attività svolte

b) l' entità del compenso dovuto al Dirigente e/o equipe che ha effettuato la prestazione.

c) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi

d) la quota della tariffa spettante all' Azienda, in conformità ai CC.CC.NN.LL. di entrambe le aree dirigenziali

3. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall' Azienda con le modalità stabilite nella convenzione

4. Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente/equipe ha svolto l' attività con bollettari forniti dall' Azienda; la citata struttura, dedotte le quote di propria spettanza, così come stabilito nella convenzione, versa settimanalmente all' Azienda e al Dirigente/equipe le quote di rispettiva competenza. La struttura presso la quale il Dirigente/equipe ha effettuato la prestazione è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettino messo a disposizione dall' Azienda

5. Per la determinazione delle tariffe e per l' attribuzione dei compensi al Dirigente/equipe, si procede in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell' art. 57 dei CC.CC.NN.LL. e del presente regolamento

## Articolo 18

### ALTRE ATTIVITÀ A PAGAMENTO

1. L'attività di consulenza dei Dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'Azienda costituisce particolare incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c dei CC.CC.NN.LL.

2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c) dei CC.CC.NN.LL. ed art. 1 comma 3 punto d) del presente regolamento

3. L'attività in parola, da esercitarsi fuori dell'impegno di servizio, viene effettuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate :

a) in servizi sanitari di altra Azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini :

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro
- il compenso e le modalità di svolgimento

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, previa apposita convenzione tra i soggetti istituzionali interessati, che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e che disciplini, tra l'altro :

- la durata della convenzione
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale
- i limiti orari minimi e massimi della consulenza comprensivi del tempo di viaggio e compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro
- la misura del compenso e relativa modalità di pagamento
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto

4. Il compenso per le attività di cui alle lett. a) e b) deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuirne il 95% al Dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo

5. Il compenso è riscosso dal Dirigente che ha effettuato la prestazione, il quale ne rilascia ricevuta al fruitore della prestazione su apposito bollettario dell'Azienda. L'onorario è versato entro cinque giorni dalla riscossione all'Azienda, che lo corrisponde al

personale interessato, decurtandone una quota pari al 5% a remunerazione dei costi generali, con la retribuzione del mese successivo

6. Rientra tra le attività di cui al presente articolo quella di certificazione medico-legale resa dall' Azienda per conto dell' INAIL a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 124 /65, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto della fungibilità e della rotazione. Per i compensi relativi si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4. I Dirigenti sono comunque tenuti ad erogare tale attività.

7. Rientrano, altresì, tra le attività di cui al presente articolo le perizie medico-legali richieste da Società di Assicurazione ai singoli Dirigenti in forza del loro specifico servizio espletato. Per le modalità di espletamento ed i compensi relativi si applicano, altresì, le disposizioni previste in questo stesso articolo.

8. Le Consulenze Tecniche d' Ufficio (C.T.U.) non rientrano, invece, fra le attività di cui al presente articolo in quanto sono da considerare "munus publicum", essendo determinate da affidamento da parte del Giudice competente.

## Articolo 19

### ATTIVITA' DIVERSE DALL' ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. Non rientrano tra le attività libero professionali disciplinate al presente regolamento, sebbene comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali
- c) partecipazioni a commissioni presso enti e Ministeri ( Commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all' art. 5, comma 2' del D.Lvo 29/6/98 n. 278 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le Aziende sanitarie di cui alla L. 15/10/90 n. 295)
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi
- e) partecipazione a comitati scientifici
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro, previa comunicazione all' Azienda della dichiarazione da parte dell' organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

2. Le attività e gli incarichi di cui sopra, ancorchè a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti al comma 7 dell' art. 72 della L. 448/98, ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell' Azienda, ai sensi dell' art. 58, comma 7, del D.Lvo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell' impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l' attività e gli impegni istituzionali.

3. Ai sensi del comma 3 dell' art. 60 dei CC.CC.NN.LL. di entrambe le aree dirigenziali, nessun compenso è dovuto per le attività di cui al comma 1 del presente articolo qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all' incarico conferito. In tal caso vale la omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

## Articolo 20

### ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

1. Il presente regolamento si applica anche all' ALPI dei dirigenti medici e veterinari e delle altre professionalità della dirigenza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione, tenendo conto degli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alla peculiarità dei compiti istituzionali affidati al Dipartimento stesso.

2. L' attività libero-professionale dei Dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell' impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l' attività istituzionale. Può essere resa nelle tipologie di cui all' art. 1 comma 3 lettere a), c) e d) con l' esclusione di quanto previsto dall' art. 2 comma 4 del presente regolamento.

3. L' Azienda autorizza l' ALPI dei dirigenti richiedenti tenendo presente che non è consentito comunque l' esercizio di ALPI individuale in favore di soggetti pubblici e privati, da parte dei medici e veterinari e dirigenti del ruolo sanitario che svolgano nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

4. L' accertamento dell' incompatibilità con le funzioni svolte è effettuato per ciascun Dirigente dal Direttore Generale che, con successivo atto, istituirà apposita Commissione per la verifica del rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai sensi dell' art. 6 comma 2 del presente regolamento il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, nell' ambito del Comitato di Dipartimento, su iniziativa del Responsabile del Servizio di appartenenza, rimette al Direttore Generale una proposta di esercizio di ALPI in relazione all' attività svolta e ad altre eventuali specializzazioni in possesso dei singoli dirigenti interessati che facciano specifica richiesta di accesso ad ALPI, procedendo ad una attenta valutazione della situazione soggettiva, sulla base della correlazione tra l' attività oggetto di libera-professione ed i compiti di istituto del richiedente.

6. Le attività libero-professionali, individuali e di équipe, dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dall' Azienda nonché in spazi sostitutivi esterni, previa convenzione con strutture non accreditate e nel rispetto delle incompatibilità di cui al comma 3 di questo articolo. Può altresì essere autorizzata ALPI ambulatoriale in studi privati con le stesse modalità previste nell' art. 12 del presente regolamento.

7. Sulla base delle necessità e delle caratteristiche territoriali, l' Azienda, su indicazione del Responsabile del Dipartimento, nell' ambito del Comitato di Dipartimento stesso, individua le attività che, al di fuori delle strutture aziendali, possono essere fornite a pagamento dall' Azienda su richiesta di terzi ( utenti singoli o associati, enti o aziende ) con le stesse modalità previste dall' art. 16 del presente regolamento, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

8. L' Azienda, ferme restando le ipotesi contemplate ai commi precedenti, organizza le strutture necessarie ( ambulatori ) per l' ALPI individuale a favore degli animali di piccola taglia ( animali d' affezione ), in rapporto alle esigenze del territorio da servire e stabilisce le fasce orarie entro le quali il veterinario esercita l' attività ( fuori dell' orario di lavoro e dell' impegno di servizio ). Qualora non sia possibile l' erogazione di ALPI negli orari e spazi autorizzati, per casi non differibili richiesti dall' utenza, il dirigente, sempre fuori dall' orario di lavoro e degli impegni di servizio, potrà effettuare le prestazioni direttamente al domicilio del richiedente di norma previo consenso del diretto Responsabile con annotazione delle motivazioni sul bollettario aziendale e senza alcun onere aggiuntivo per l' Azienda.

9. Particolare forma di ALPI ambulatoriale individuale è l' attività di assistenza zoiatrica a favore di animali di grossa taglia ( animali da reddito ), ivi compresa la fecondazione artificiale, che non può essere svolta in strutture e presidi pubblici, non potendosi ragionevolmente pretendere il trasporto degli animali per l' effettuazione delle prestazioni e quindi non può che essere consentita in forma itinerante negli allevamenti.

Tale attività è assimilata all' ALPI ambulatoriale individuale presso studi privati e come tale è autorizzata e regolamentata ai sensi dell' art.12, ma con proprie differenziazioni : possibilità di più allevamenti, possibilità di ALPI ambulatoriale anche all' interno della ASL ed autorizzazione non vincolata al termine temporale del 31/7/2003.

## Articolo 21

### RIDUZIONE LISTE DI ATTESA

1. Al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti la riduzione delle liste di attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, anche in attuazione delle direttive regionali di cui alla deliberazione consiliare n. 99/9 del 3/11/1998, il Direttore Generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipe i volumi di attività libero-professionale, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.

2. Per la progressiva riduzione delle liste di attesa, il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione,

a) programma e verifica le liste di attesa con l'obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione

b) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda

c) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad incrementare la capacità di offerta dell'Azienda

3. L'attività di cui all'art. 16 comma 5 resa per conto dell'Azienda nelle strutture aziendali, se svolta in regime libero-professionale, deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa. A tali fini, nell'autorizzare lo svolgimento dell'attività, l'Azienda valuta l'apporto dato dal singolo dirigente all'attività istituzionale e le concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa.

4. Al fine di ridurre le liste di attesa, oltre che la partecipazione ai proventi in base a questo regolamento, in sede di contrattazione collettiva decentrata possono essere previsti specifici incentivi di carattere economico in favore del personale di supporto.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 22

### ASSICURAZIONI

1. Relativamente all'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della

Dirigenza S.P.T.A., viene garantita la copertura assicurativa della responsabilità civile dei predetti dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Vengono altresì garantite dall'Azienda al personale di supporto la copertura assicurativa e le spese di giudizio.

3. Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito sono ricompresi tra i costi aggiuntivi sostenuti per la erogazione della attività libero-professionale.

## Articolo 23

### INFORMAZIONE ALL'UTENTE

1. L'azienda provvede a pubblicizzare in modo adeguato presso le proprie strutture ospedaliere e territoriali, nonché presso gli ambulatori degli MMG, e a fornire informazioni agli utenti interessati riguardo ai Dirigenti disponibili, alle prestazioni erogabili in regime libero professionale, alle relative tariffe, agli orari e ai locali disponibili per tali attività, alle modalità di prenotazione e pagamento.

## Articolo 24

### VERIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è soggetto a verifica, con le OO.SS. della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non medica, tecnica, professionale ed amministrativa, di norma a cadenza annuale e fatte salve eventuali disposizioni di legge integrative e/o modificative.

## Articolo 25

### NORMA FINALE

1. Il presente regolamento disapplica tutti gli atti precedentemente formalizzati in materia di libera professione intra ed extramuraria.

2. Gli allegati A, B, C, D, ed E sono parte integrante e sostanziale di questo regolamento.



Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa nonché la legittimità del provvedimento in questione

F.to IL DIRIGENTE DELL'U.O.

---

Si attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio  
\_\_\_\_\_ che presente la sufficiente disponibilità

F.to IL DIRIGENTE DELL'U.O.

---

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

---

---

---

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Gerardo Galasso)

---

---

---

F.to IL DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Fernando Guarino)

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Cordone

Pubblicata all'albo dell'ente per 15 giorni dal 4 SET. 2002 al 18 SET. 2002

inviata per l'esecuzione a:

a Tutti gli Uffici

per conoscenza a:

IL FUNZIONARIO

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Pescara, 5 SET. 2002

IL FUNZIONARIO

per [firma]